

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

I ricorrenti hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. di Catania, chiedendo *“che Codesto On.le T.A.R. conceda il decreto cautelare richiesto al fine di consentire agli odierni ricorrenti di svolgere la II° per l’ammissione alla Scuola di specializzazione sul Sostegno VIII ciclo 2022-2023, fissata alla data del 26 settembre 2023, in virtù delle ordinanze cautelari n. 408 e n. 409 del 2023; - Nel merito, accogliere il presente gravame e dichiarare illegittimo l’operato posto in essere da parte dell’Ateneo resistente; - Conseguentemente, dichiarare legittime le pretese avanzate dagli odierni ricorrenti e disporre definitivamente la loro ammissione alla successiva prova scritta;”*

A sostegno delle proprie pretese i ricorrenti hanno in sintesi dedotto di avere presentato domanda di ammissione alla Scuola di Specializzazione per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A. sostegno) per l’anno 2022/2023, Scuola Secondaria di II grado, presso l’Università degli Studi Kore di Enna, giusto decreto rettorale n. 41 dl 31 maggio 2023 con il quale l’Ateneo ha indetto il *“Bando relativo all’ammissione diretta dei candidati idonei nelle precedenti edizioni e alle procedure di selezione per l’accesso a nuovi posti distinti per sezioni”*; - che nelle more dell’espletamento della II° prova scritta, l’Università degli Studi *“Kore”* di Enna comunicava che *“La prova scritta per la sezione di scuola secondaria di 2° grado, prevista per il giorno 21 luglio, è rinviata a martedì 25 luglio”*; - che in data 25 luglio 2023, tutta la zona del palermitano veniva colpita da innumerevoli incendi e roghi i quali hanno provocato la chiusura dell’autostrada A-19; - che i ricorrenti si sono ritrovati nell’impossibilità oggettiva e sopravvenuta di raggiungere l’Università di Enna, per svolgere la prova, a causa di una mera forza maggiore; - che in data 4 settembre 2023, l’Università degli Studi *“Kore”* di Enna pubblicava la graduatoria inerente ai soggetti ammessi alle prove orali, a seguito del superamento della prova scritta del 25 luglio, ritenendo gli odierni ricorrenti come *“rinunciatori”*.

I ricorrenti hanno ritenuto illegittima l’azione dell’Amministrazione che li ha considerati come *“rinunciatori”* sia in ragione dell’impossibilità sopravvenuta di raggiungere l’Università ma anche per la conseguente estinzione (a loro dire illegittima) dell’obbligazione insorta in capo all’Ateneo nei confronti dei candidati, di garantire la partecipazione a tutti coloro che avessero validamente presentato domanda allegando la ricevuta del relativo pagamento. Inoltre, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dei principi di *par condicio* tra i candidati e del criterio del *favor participationis*.

Con decreto presidenziale cautelare n. 437 del 23 settembre 2023 è stata disposta l’ammissione, con riserva, dei ricorrenti alla prova suppletiva del 26 settembre 2023.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno chiesto *“Preliminarmente, che codesto Ecc.mo Presidente conceda l’invocata misura presidenziale ex art. 56 C.p.a., ordinando all’Ateneo di provvedere immediatamente all’inserimento dei ricorrenti all’interno della graduatoria di merito consentendo, a chi risulterà candidato “idoneo – ammesso”, la possibilità di immatricolarsi con riserva; -Che tale provvedimento venga confermato anche alla Camera di Consiglio che codesto Ecc.mo Presidente vorrà fissare; -Nel merito, accogliere il presente gravame, integrato da motivi aggiunti, e dichiarare illegittimo l’operato posto in essere da parte dall’ Università degli Studi “Kore” di Enna, dichiarando illegittimi gli atti impugnati, con caducazione degli stessi, nella parte di interesse dei ricorrenti.”*

A sostegno di tale ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno in sintesi dedotto che l'Ateneo, ottemperando al suddetto decreto cautelare n. 437 del 2023, consentiva ai ricorrenti di partecipare alla prova suppletiva; che successivamente, avendo superato le prove scritte e orali tenutesi rispettivamente in data 26.09.2023 e 29.09.2023, venivano considerati idonei da parte dell'Ateneo, il quale, in data 6 ottobre 2023, provvedeva alla pubblicazione della graduatoria definitiva e di un separato elenco, denominato "Elenco Ricorsisti TAR", in cui venivano inseriti i candidati che erano stati ammessi a sostenere le prove a seguito di ricorso innanzi al TAR ed avevano ottenuto un punteggio idoneo all'immatricolazione; contestualmente, l'Ateneo provvedeva a comunicare che "I candidati vincitori (evidenziati in verde nella graduatoria) dovranno procedere all'immatricolazione al corso entro le ore 23:59 del 12/10/2023"; in pari data, i ricorrenti risultati idonei hanno provveduto a diffidare l'Ateneo resistente chiedendo l'inserimento all'interno della graduatoria definitiva.

Con decreto presidenziale cautelare n. 471 del 10 ottobre 2023 è stato disposto l'inserimento, con riserva, dei ricorrenti nella graduatoria definitiva; all'udienza pubblica del 31 gennaio 2024, i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati ad eseguire la notifica per pubblici proclami e, con ordinanza del 06.02.2024 n. 460/2024, il T.A.R. sez. di Catania, ha disposto l'autorizzazione in tal senso.